

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
SEZIONE PROCEDIMENTI SPECIALI CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

SOCIETÀ CLIENTE

contro

RICORRENTE

BANCA

RESISTENTE

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la società CLIENTE ha chiesto al Tribunale di Pistoia di accertare e dichiarare l'illegittima segnalazione della medesima ricorrente nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e, per l'effetto, ordinare alla Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla comunicazione a Banca d'Italia di disporre l'immediata cancellazione del nominativo della ricorrente dalla Centrale Rischi, fissando, ex art. 614 bis cpc, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di comunicazione dei immediata cancellazione; con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto che:

- a) in data 29.08.2018 concludeva con la Banca un contratto di conto corrente;
- b) in data 19.09.2018 concludeva con Banca contratto di affidamento in cui si prevedeva una linea di credito a favore della SOCIETA' di euro 50.000,00 con scadenza 31.07.2109, utilizzabile come apertura di credito in conto corrente per anticipo fatture, crediti, effetti ed altri documenti a valere sul rapporto indicato dal n. omissis e come castelletto per anticipi SBF di effetti, crediti ed altri documenti in genere relativi ai rapporti di portafoglio, contrassegnati dal n. omissis collegato al conto corrente omissis;
- c) alla scadenza del contratto di affidamento, la Banca non comunicava alcuna cessazione del servizio di anticipi suddetto ed anzi proseguiva ad anticipare le fatture presentate dal correntista, secondo le percentuali contrattuali;
- d) che, a seguito di una visura della Centrale Rischi, richiesta per avviare rapporti di anticipo con altri Istituti, si accorgeva di esser esposta con la Banca per euro 50.000,00 in assenza di ogni affidamento;
- e) che, in particolare, la suddetta visura accertava che, nel mese di settembre 2019, la ricorrente utilizzava euro 49.992,00 anticipati da Banca in assenza di qualsiasi affidamento accordato, che veniva conseguentemente indicato come 0. Lo stesso documento, tuttavia, ad agosto 2019, per quanto attiene ai rapporti con Banca, ancora indicava, negli affidamenti accordati, la somma di euro 50.000,00, con ciò attestando la continuazione del rapporto di anticipo anche oltre la scadenza contrattuale del 31.7.2019;
- f) che, sotto il profilo del fumus boni iuris, la segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia è da ritenersi illegittima sia per l'assenza della comunicazione preventiva alla società ricorrente, in violazione dell'art. 125, comma 3, TUB e dell'art. 4, comma 7, del Codice di Deontologia e Buona condotta per i sistemi di informazione creditizia, nonché della Circolare

Ordinanza, Tribunale di Pistoia, Giudice Emanuele Venzo, del 23 gennaio 2020

della Banca d'Italia n. 139/1999, sia per l'assenza dei "presupposti di merito creditizio per procedere all'iscrizione", in difetto del presupposto dell'insolvenza; g) che, sotto il profilo del periculum in mora, il danno grave e irreparabile a seguito di segnalazione illegittima deve ritenersi sussistente in re ipsa, incidendo negativamente sul merito creditizio imprenditoriale e rendendo impossibile l'accesso al credito.

La Banca si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda cautelare proposta in quanto infondata sia in punto di fumus boni iuris che di periculum in mora.

All'udienza di comparizione del 23.1.2020, le parti hanno discusso la causa, reiterando le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

Il ricorso è infondato per quanto di ragione.

Sotto il profilo del fumus boni iuris si osserva quanto segue.

L'art. 125 comma 3 T.U.B. prevede che *"I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"*.

L'obbligo di comunicazione preventiva, previsto dalla richiamata disposizione bancaria in favore dei soli consumatori con riferimento a tutte le "informazioni negative", è esteso dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 anche in favore di ulteriori soggetti, quindi privi della suddetta qualità di consumatori, ma nei soli casi di segnalazione a sofferenza (*"Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza"* - paragrafo 1.5, Capitolo II, Sezione II, circolare cit.).

Come noto, la segnalazione a sofferenza è prevista *"nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili"* e solo dopo che l'intermediario abbia compiuto una valutazione *"della complessiva situazione finanziaria del cliente"*, senza che possa *"originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore"* (v. paragrafo 1.5, Capitolo II, Sezione II, circolare cit.).

Tanto osservato, nel caso di specie, è documentale che la segnalazione effettuata dalla Banca alla Centrale Rischii della Banca d'Italia, nella sezione "Crediti per cassa" categoria "Rischii Autoliquidanti", abbia riguardato la posizione debitoria del ricorrente nei confronti della banca stessa per l'importo di euro 49.992,00, relativamente al mese di settembre 2019 (doc. 4 ricorso).

La detta segnalazione rientra nelle comunicazioni periodiche ed obbligatorie che ciascun intermediario è tenuto a fare alla Centra Rischii della Banca d'Italia ogniqualvolta l'esposizione debitoria di un proprio cliente superi determinate soglie, normativamente previste.

All'uopo si richiama la Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 secondo cui *"Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere all'ultimo giorno del mese di riferimento qualora la stessa uguagli o superi le previste soglie di censimento (..)"* (par.4.2 *"Rilevazione mensile delle posizioni di rischio"*, Cap. I, Sez. II).

Quanto alle soglie di censimento, il paragrafo 5, Cap. II, Sez. I della richiamata circolare stabilisce che *"Le segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all'intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni, fondi comuni d'investimento):"*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Pistoia, Giudice Emanuele Venzo, del 23 gennaio 2020

- il totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) è pari o superiore a 30.000 €; (..)".

Ebbene, tornando al caso che ci occupa, è evidente come la banca resistente, a seguito del superamento – nel mese di settembre 2019 - della soglia dei 30.000 euro di credito nei confronti del cliente e in mancanza di alcun valido contratto di affidamento in essere (in quanto scaduto al 31.7.2019), abbia provveduto alla comunicazione della relativa posizione di rischio, conformemente a quanto previsto dalla richiamata circolare della Banca d'Italia (comb. disp. par. 4.2, Cap. I, Sez. II e par. 5, Cap. II, Sez. I).

Ciò rilevato, deve escludersi l'illegittimità della segnalazione di cui trattasi per omessa comunicazione preventiva e per mancata valutazione del presupposto dell'insolvenza, non ricorrendo nel caso di specie a ipotesi di segnalazione in sofferenza, né rivestendo la ricorrente – per la sua forma societaria - la qualità di consumatore richiesta ai fini dell'applicazione dell'art. 125, comma 3. T.U.B.

Da ultimo si osserva come non sia neppure invocabile l'art. 4 comma 7 del Codice di Deontologia e Buona condotta per i Sistemi di informazione creditizia, in quanto normativa disciplinante la registrazione di dati nei sistemi informativi gestiti da soggetti privati, diversi quindi dalla Centrale Rischii istituita e gestita dalla Banca d'Italia.

Tanto considerato, deve escludersi la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*. Quanto al *periculum in mora*, si osserva quanto segue.

Parte ricorrente deduce la sussistenza in re ipsa di un pregiudizio grave ed irreparabile conseguente alla illegittima segnalazione alla Centrale Rischii, ritenendo un fatto notorio che la stessa incida negativamente sul merito creditizio imprenditoriale e renda impossibile l'accesso al credito.

L'assunto è infondato.

Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, il pregiudizio derivante dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischii, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. 7594/2018).

Ora, pur non avendo la domanda proposta dalla ricorrente ad oggetto il ristoro di pregiudizi di natura patrimoniale, non pare possa dubitarsi che il principio di diritto sopra evocato trovi piena applicazione anche nel caso che ci occupa.

Pertanto, escluso che il *periculum* possa ritenersi sussistente in re ipsa, occorre rilevare come il ricorso sia del tutto carente di specifiche allegazioni circa il verificarsi di concrete situazioni di pregiudizio subite dalla società ricorrente a seguito della segnalazione alla Centrale Rischii (come, ad esempio, richieste di finanziamento negate da altri Istituti di credito).

Da ultimo si osserva che il paventato rischio di impossibilità di accesso al credito è smentito per tabulas dalla sopravvenuta sottoscrizione, in data 23.12.2019, di un nuovo contratto di fido con la banca convenuta per l'importo di euro 44.082,00 (doc. 4 fascicolo resistente).

Pertanto, anche il requisito del *periculum in mora* non risulta soddisfatto.

Il ricorso va dunque respinto.

La spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, sono interamente poste a carico di parte ricorrente.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

La relativa liquidazione viene effettuata in base ai parametri medi ex DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, facendo applicazione dello scaglione applicabile in base al valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) e tenuto conto della natura del procedimento. Deve ritenersi giustificata la liquidazione al di sotto dei valori medi liquidabili, per tutte le fasi del procedimento, in ragione del numero non elevato di questioni di diritto e di fatto trattate, dell'istruttoria solo documentale, del numero di udienze celebrate (n. 1).

P.Q.M.

1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA la società CLIENTE al pagamento in favore della BANCA delle spese di lite, che si liquidano in € 3.146,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;

Si comunichi.

Pistoia, 23 gennaio 2020

Il Giudice Emanuele Venzo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*